

Credito di imposta Investimenti in beni strumentali

2023

Norma di riferimento:



Art. 1 co. da 1051 a 1063 della l. 178/2020 (legge di bilancio 2021),
come modificato dalla l. 234/2021 (legge di bilancio 2022), l. 15/2022
(conversione del decreto c.d. Milleproroghe).



**Credito di imposta per gli investimenti in beni
strumentali nuovi «ordinari» e «Industria 4.0».**



Obiettivo della norma è...

**Accompagnare nel processo di
transizione e trasformazione tecnologica
e rilanciare gli investimenti**



La norma afferente al
credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
è applicabile anche se gli acquisti sono avvenuti tramite
finanziamento in



-> chiarimento Circolare AdE n. 9/2021

Il beneficio spetta all'**UTILIZZATORE**

Il Principio di Diritto n. 2/2020 ha chiarito che
sono esclusi dal credito gli investimenti effettuati con leasing operativo concessi da intermediari finanziari

Identificazione dei soggetti beneficiari



- **Imprese**

Residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Non rileva:

- la forma giuridica
- il settore di appartenenza
- la dimensione
- la metodologia di determinazione del reddito di impresa



- **Esercenti arti e professioni**

Vale solo per gli investimenti in beni «ordinari»



E i soggetti in regime forfettario o con regimi di imposta sostitutivi?
Sì anche per loro l'agevolazione opera!

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI



1.

Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore

-> Dichiarazione del responsabile della sicurezza aziendale

2.

Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

-> DURC in corso di validità

LIMITAZIONI



1.

Le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali

-> Non quelle che hanno concluso accordi di ristrutturazione

2.

Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001

-> Solo per il periodo di applicazione della sanzione



1. Beni materiali strumentali nuovi ordinari

2. Beni immateriali strumentali nuovi ordinari

3. Beni materiali di cui all'Allegato A alla l. 232/2016

4. Beni immateriali di cui all'Allegato B alla l. 232/2016

BENI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

Identificati come **4.0**



- **Veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR (sia per uso strumentale esclusivo, sia promiscuo)**
 - > Sono esclusi: autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli
 - > Restano agevolabili: autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d'opera
- **I beni per i quali il DM 31.12.1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%** -
 - > Ammortamento più lungo di 15 esercizi
- **I fabbricati e le costruzioni**
- **I beni di cui all'allegato 3 alla l. 208/2015**
 - > Esempio: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario, gli aerei completi di equipaggiamento
- **I beni gratuitamente devolvibili** dalle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.



I beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate in

ITALIA

.... con un utilizzo temporaneo all'estero non si configura una delocalizzazione del bene e quindi il beneficio non è pregiudicato.

-> Risposta dell'AdE n. 829/2021





In linea generale:

Sono agevolabili gli investimenti effettuati
dal 16.11.2020 al 31.12.2025
(termine così prorogato dalla Legge di Bilancio 2022)

Precisazione:

L'agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2026 se entro la data del 31.12.2025:



Acquisto diretto	Leasing
Ordine accettato dal venditore	Firma delle parti del contratto
Versamento del 20% a titolo di acconti da parte del cliente al fornitore	Versamento del 20% a titolo di maxicanone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing

Ma....Attenzione!!!

Gli investimenti in **beni «ordinari»** spetta solo **fino al 31.12.2022** (o nel termine lungo del 30.06.2023).



Il credito di imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi.



Man mano che i periodi agevolabili si susseguono il beneficio per il soggetto che effettua l'investimento si riduce o si annulla...

...quindi è nell'interesse del cliente che vuole sfruttare l'agevolazione investire nell'esercizio 2022 e ottenere un maggiore credito di imposta!!!



Per il calcolo del credito d'imposta in caso di leasing si assume il

Costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni
+ IVA se totalmente indetraibile



Non rileva il costo sostenuto dall'utilizzatore e pari alla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto.



Misura dell'agevolazione 3

Periodo	Beni materiali «ordinari»	Beni immateriali «ordinari»	Beni materiali «4.0»	Beni immateriali «4.0»
2021 (estensione 31.12.2022)	Credito di imposta 10% Costi ammissibili max 2 milioni €	Credito di imposta 10% Costi ammissibili max 2 milioni €	Credito di imposta del: <ul style="list-style-type: none"> • 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni € • 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni € • 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni € 	Credito di imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione €
2022 (estensione 30.06.2023)	Credito di imposta 6% Costi ammissibili max 2 milioni €	Credito di imposta 6% Costi ammissibili max 1 milione €	Credito di imposta del: <ul style="list-style-type: none"> • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni € • 20% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni € • 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni € 	Credito di imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione €
2023 (estensione 30.06.2024)			Credito di imposta del: <ul style="list-style-type: none"> • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni € • 10% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni € • 5% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni € 	Credito di imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione €
2024 (estensione 30.06.2025)			Credito di imposta del: <ul style="list-style-type: none"> • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni € • 10% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni € • 5% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni € 	Credito di imposta 15% Costi ammissibili max 1 milione €
2025 (estensione 30.06.2026)			Credito di imposta del: <ul style="list-style-type: none"> • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni € • 10% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni € • 5% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni € 	Credito di imposta 10% Costi ammissibili max 1 milione €

Fruizione dell'agevolazione modalità e limiti



1.

Il credito è utilizzabile in compensazione oltre che con le imposte sui redditi, anche con le ritenute, l'IVA e contributi previdenziali nel modello F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. **Non sono applicabili i limiti ordinari alle compensazioni.**

2.

In linea generale la **compensazione** avviene con **3 rate annuali di pari importo** e in caso di mancato utilizzo l'ammontare residuo può essere usato nei periodi di imposta successivi

3.

Nel caso di **beni «ordinari»** l'utilizzabilità del credito è a decorrere dall'anno di **entrata in funzione**, mentre
Nel caso di **beni «4.0»** l'utilizzabilità del credito è a decorrere dall'anno di **avvenuta interconnessione**

4.

La **compensazione** spetta invece in **unica quota annuale** per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali ordinari con ricavi inferiori a 5 milioni € (nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene)

Procedura di *recapture* del beneficio

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a

- quello di entrata in funzione o
- quello di interconnessione

i beni agevolati sono

- ceduti a titolo oneroso o
- destinati a strutture produttive ubicate all'estero anche se appartenenti allo stesso soggetto

il credito di imposta è ridotto escludendo dalla base di calcolo originaria il relativo costo.

Il meccanismo di *recapture* si applica anche qualora il beneficiario del credito rinunci al diritto di riscatto del bene prima della scadenza del termine del periodo di sorveglianza.




Occorre riversare il credito usato in compensazione entro la scadenza del saldo relativo al periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto

Il meccanismo di *recapture* non si applica in caso di investimenti sostitutivi 4.0. Solo sul minor valore del costo di acquisto va applicato il *recapture*.



Adempimenti documentali

QUALI sono
gli adempimenti
documentali?



Regolarizzazione dei documenti senza norma agevolativa

La mancata indicazione dell'espressa norma agevolativa determina la revoca dell'agevolazione.

La regolarizzazione può essere effettuata dall'UTILIZZATORE



La regolarizzazione di un documento di spesa già emesso può avvenire per le fatture elettroniche tramite:

- **Stampa del documento cartaceo e annotazione con «scritta indelebile» del riferimento normativo oppure con «utilizzo di apposito timbro»**
- **Realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso**

-> Risposte dell'AdE n. 438 e 439/2020



Il credito di imposta:

1. non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES
2. non concorre alla formazione del reddito ai fini IRAP
3. non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi



Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi!



MA...



tale cumulo non deve portare al superamento del costo sostenuto

(nel calcolo del cumulo includere l'effetto derivante dalla irrilevanza fiscale del credito ai fini IRES ed IRAP)